



Statuti della Federazione sportiva svizzera di tiro (Statuti FST)

Edizione 2022

Stato 9 maggio 2022

Indice

I.	Generalità	2
II.	Appartenenza	3
III.	Organizzazione	6
A.	Organi – Gremii - Funzionari	6
B.	Assemblea die Delegati (AD)	6
C.	Conferenza die Presidenti (CP)	8
D.	Comitato	9
E.	Organo di revisione	9
F.	Organi giudiziari	10
G.	Disposizioni comuni per tutti gli organi e loro membri	10
H.	Segretariato centrale	12
IV.	Prescrizioni di tiro	12
V.	Finance	14
VI.	Comunicazione	15
VII.	Risoluzione delle controversie	16
VIII.	Disposizioni finali	16
	Allegato Elenco dei Membri della FST dal 9. maggio 2022:	18

I. Generalità

Articolo 1 Nome e sede

- ¹ La „Federazione sportiva svizzera di tiro“ (FST) è una società a sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice civile svizzero (CCS).
- ² La FST ha la sua sede a Lucerna.

Articolo 2 Scopo

- ¹ La FST è l'organizzazione mantello di tutti i tiratori svizzeri.
- ² Essa rappresenta gli interessi del tiro in Svizzera come pure all'estero e ha per scopo:
 - a) di trattare le questioni concernenti l'ambito del tiro;
 - b) di seguire lo sviluppo nell'ambito del tiro e della legislazione;
 - c) di costantemente migliorare, promuovere e diffondere il tiro sportivo sul territorio della Federazione, a tutti i livelli e in tutte le discipline;
 - d) di promuovere lo sport popolare e lo sport di prestazione, le nuove leve come pure il tiro fuori servizio;
 - e) di assicurare la formazione e la formazione continua dei funzionari, allenatori e giudici;
 - f) di organizzare e sorvegliare lo svolgimento dei concorsi nazionali e internazionali come pure le competizioni per il titolo in tutte le discipline;
 - g) di regolare e coordinare il tiro su tutto il territorio della federazione per tutte le discipline e d'imporre l'applicazione della regolamentazione corrispondente in seno alla FST;
 - h) d'applicare in seno alla Federazione le regolamentazioni e le decisioni delle federazioni nazionali o internazionali (ISSF, ESC e Swiss Olympic Association) e le organizzazioni con le quali la FST è legata;
 - i) di assicurare le relazioni pubbliche per l'ambito del tiro e del tiro sportivo;
 - j) di contribuire al mantenimento e alla conservazione del suo patrimonio culturale e delle sue tradizioni.
- ³ Difende l'idea di una Svizzera liberale, democratica e federalista e s'impegna per la difesa nazionale.
- ⁴ Per ottenere i suoi obiettivi, stabilisce dei programmi, dei concetti e dei progetti che mette in opera in modo mirato con i mezzi adeguati quali contratti, regolamenti e decisioni.
- ⁵ Organizza manifestazioni.
- ⁶ Non persegue alcun scopo commerciale. I proventi realizzati sono utilizzati ai sensi dello scopo associativo.

Articolo 3 Appartenenza della FST

- ¹ La FST è membro delle Federazioni internazionali di tiro ISSF¹ e ESC² come pure dell'associazione mantello dello sport nazionale Swiss Olympic Association.
- ² È membro della cooperativa USS Assicurazioni.
- ³ La FST è fondatrice della fondazione „Casa dei tiratori“ e della sotto-fondazione „Sport del tiro“ a Lucerna, come pure co-fondatrice della fondazione „Fondazione museo svizzero del tiro“ a Berna.
- ⁴ Può aderire ad Organizzazioni nazionali o internazionali, o impegnarsi legalmente, nella misura in cui questi siano compatibili con lo scopo della società.

¹ ISSF - International Sports Shooting Federation – Federazione Internazionale di tiro

² ESC - European Shooting Confederation – Federazione Europea di tiro.

II. Appartenenza

Articolo 4 **Categorie di membri**

- ¹ La FST riconosce le seguenti categorie di membri:
 - a) membri della Federazione;
 - b) membro affiliato;
 - c) società svizzere di tiro all'estero;
 - d) soci onorari.
- ² Queste categorie hanno diritti e doveri differenti.
- ³ La FST, al momento dell'entrata in vigore di questi statuti ha riconosciuto quali membri, le organizzazioni e le persone elencate nell'allegato.

Articolo 5 **Membri della Federazione**

- ¹ Un membro della Federazione è un'organizzazione cantonale, intercantonale o nazionale raggruppante in qualità di persona giuridica delle federazioni, società e/o persone fisiche.
- ² Consacra i suoi scopi al tiro sportivo, ha la sua sede in Svizzera, rispettivamente nel Principato del Lichtenstein, e s'impegna a sottomettersi alla regolamentazione della FST e di esercitare il tiro sportivo secondo le disposizioni di quest'ultima, rispettivamente secondo le disposizioni del ISSF o secondo le disposizioni della corrispondente organizzazione mantello internazionale.

Articolo 6 **Membro affiliato**

- ¹ Il membro affiliato è una persona giuridica che dedica il proprio scopo all'attività di tiro e/o al tiro sportivo e avente la propria sede in Svizzera, rispettivamente nel Principato del Lichtenstein.
- ² Persegue l'attività sportiva non secondo le prescrizioni di tiro Regole per il tiro sportivo della FST, rispettivamente dell'ISSF, ma secondo le disposizioni di un'altra federazione mantello internazionale o secondo le proprie prescrizioni di tiro.

Articolo 7 **Società svizzera di tiro all'estero**

- ¹ La Società svizzera di tiro all'estero dispone di diritti e doveri limitati.
- ² Può chiedere l'ammissione alla FST se riempie in modo cumulativo le seguenti condizioni:
 - a) essere riconosciuta da parte della Confederazione quale società di tiro all'estero secondo l'Ordinanza sul tiro;
 - b) disporre della propria personalità giuridica secondo il diritto nazionale corrispondente;
 - c) avere la propria sede all'estero;
 - d) consacrare il proprio scopo all'esercizio dello sport del tiro;
 - e) dal punto di vista giuridico, non essere contemporaneamente appartenente ad un'altra federazione membro dell'ISSF;
 - f) esser stata fondata da cittadini svizzeri e/o disporre di una maggioranza dei soci individuali di nazionalità svizzera.
- ³ La Società svizzera di tiro all'estero può anche essere ammessa, se soddisfa i requisiti b) fino a f), ma non ha però, in questo caso, nessun diritto alle prestazioni della Confederazione e non può eseguire gli esercizi federali.

Articolo 8 Soci onorari

- ¹ Un membro onorario è una persona fisica che si è vista attribuita questa distinzione dall'Assemblea dei Delegati, su proposta del Comitato.
- ² Può essere attribuita se una persona è stata attiva durante almeno otto anni in favore della FST o essersi distinta per meriti particolari nell'ambito del tiro.
- ³ La qualità di membro onorario si estingue con la morte o per revoca da parte dell'Assemblea dei Delegati.

Articolo 9 Ammissione

- ¹ L'ammissione quale membro della Federazione e membro affiliato, è decisa dall'Assemblea dei Delegati, su proposta del Comitato.
- ² L'ammissione delle società svizzere di tiro all'estero avviene da parte dal Comitato.
- ³ La richiesta d'ammissione deve essere depositata per iscritto presso il segretariato al più tardi sei mesi prima dell'Assemblea dei Delegati. La domanda contiene i seguenti documenti:
 - a) statuti;
 - b) elenco dei membri e dei funzionari;
 - c) l'ultimo verbale dell'assemblea generale (compreso lo stato dei beni);
 - d) la prova del versamento della quota d'ammissione;
 - e) una dichiarazione nella quale il candidato si sommette sempre ai doveri di membro della FST.
- ⁴ Il Comitato conduce la procedura d'ammissione fino alla decisione definitiva.
- ⁵ I membri della Federazione interessati devono essere sentiti in materia di delimitazione territoriale o attività di tiro.

Articolo 10 Diritti dei membri

- ¹ Un membro della Federazione ha i seguenti diritti:
 - a) Partecipazione all'Assemblea dei Delegati (AD) e alla Conferenza dei Presidenti (CP);
 - b) Diritto di proposte in vista della convocazione di una AD straordinaria, rispettivamente una CP e di portare gli oggetti all'ordine del giorno dell'AD, rispettivamente alla CP;
 - c) diritto di voto e di eleggibilità all'AD e alla CP;
 - d) diritto di proporre dei candidati alle elezioni dei membri in seno agli organi;
 - e) diritto di partecipazione con i tiratori ai concorsi della FST e alle competizioni per il tiro secondo i regolamenti dei concorsi;
 - f) partecipazione all'offerta di formazione della FST e alle manifestazioni proposte;
 - g) inviare atleti qualificati ai quadri nazionali e i quadri delle speranze della FST, su convocazione della FST per la partecipazione alle competizioni nazionali e internazionali;
 - h) diritto di ricevere le informazioni da parte della FST e di utilizzare l'Amministrazione delle Società e delle Federazioni (ASF);³
 - i) diritto di beneficiare delle prestazioni e delle condizioni di favore negoziate dalla FST con i suoi partner commerciali;
 - j) diritto di esercitare tutti gli altri diritti decisi dagli organi competenti della FST.
- ² Al membro affiliato sono omessi i diritti connessi con la CP.
- ³ La Società svizzera di tiro all'estero ha esclusivamente il diritto all'informazione e il diritto a partecipare ai concorsi FST e alle lotte per il titolo.

³ CRM della FST; banca dati delle Società, dei tiratori e funzionari. (Amministrazione Società e Federazione; ASF)

- 4 Il socio onorario ha solamente il diritto in relazione all'AD, al diritto all'informazione e al diritto di frequentare le istruzioni FST.
- 5 L'autonomia associativa dei membri delle federazioni e dei membri affiliati è loro garantita, sotto riserva dei presenti statuti.

Articolo 11 Doveri dei membri

- 1 La federazione membro ha i seguenti obblighi:
 - a) riconosce gli statuti, regolamenti, disposizioni esecutive e le decisioni della FST e delle organizzazioni presso le quali la FST è anche membro;
 - b) si subordina all'autorità disciplinare della FST degli organi giudiziari della FST e ne riconosce le decisioni. Ciò vale contemporaneamente anche per i suoi membri fino a livello dei tiratori;
 - c) onora gli oneri finanziari alla FST e esegue l'incasso a favore della FST dei suoi propri membri e tiratori;
 - d) sottopone per approvazione al comitato i propri statuti e loro modifiche;
 - e) cura nell'ASF, secondo le direttive della FST, il proprio elenco dei membri e dei funzionari e ne aggiorna il contenuto, come pure si assicura che anche i propri membri curino ed aggiornino i dati nell'ASF;
 - f) informare e partecipare;
 - g) garantisce la copertura assicurativa, secondo le direttive dell'USS-Assicurazioni, per sé e per i propri membri;
 - h) esercita tutti gli altri obblighi che sono stati decisi dagli organi.
 - i) Il membro affiliato ha i medesimi obblighi come una federazione membro tenendo conto delle seguenti restrizioni:
 - j) ridotta quota per società e tiratore;
 - k) ridotta quota di partecipazione;
 - l) limitato campo d'utilizzo delle prescrizioni di tiro (RTSp e ISSF).
- 2 Le federazioni membro e i membri affiliati riconoscono che gli obblighi secondo paragrafo 1 lettera a), b) e g), come pure i seguenti articoli 37, 41, 42, 51, 52 e 53 dei presenti statuti e indipendentemente dai propri statuti, sono obbligatori. Esse garantiscono per i propri membri che gli articoli 37, 41, 42 e 51 indipendentemente dai loro statuti, siano applicati obbligatoriamente.
- 3 La società svizzera di tiro all'estero si impegna a informare e a onorare gli obblighi finanziari legati all'accettazione quale membro e alla partecipazione ai concorsi FST.
- 4 Il socio onorario detiene solo gli obblighi delle persone fisiche. È esentato dalla quota associativa.
- 5 in caso di dimissione, scioglimento, fusione o esclusione, il membro deve onorare completamente gli obblighi finanziari alla FST come pure verso gli altri membri, prima della fine del rapporto con la FST.

Articolo 12 Uscita (Dimissione)

La dimissione deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Segretariato per la fine di un esercizio, rispettando un termine di sei mesi.

Articolo 13 Esclusione

- 1 La federazione membro e il membro affiliato può essere escluso da parte dell'AD su proposta del comitato, se questi:
 - a) trasgredisce gravemente e/o ripetutamente agli statuti, regolamenti o le decisioni degli organi;
 - b) non onora ripetutamente gli impegni finanziari o dei suoi membri di fronte alla FST.
- 2 La società svizzera di tiro all'estero può essere esclusa dal comitato secondo i motivi sopra indicati.

- ³ Il membro interessato deve essere ascoltato dagli organi competenti prima della decisione.

III. Organizzazione

A. Organi – Gremii - Funzionari

Articolo 14 Organi

- ¹ Gli Organi della FST sono:
- a) Assemblea dei Delegati (AD);
 - b) Conferenza dei Presidenti (CP);
 - c) Comitato;
 - d) Organi giudiziari;
 - e) Organo di revisione.
- ² La CP rilascia il *Regolamento d'organizzazione*, le disposizioni complementari per l'esecuzione delle assemblee (AD e CP) come pure per le sedute degli altri organi.

Articolo 15 Gremii e Funzionari

- ¹ Per adempiere ad alcuni chiaramente definiti compiti, la CP può ingaggiare altri gremii.
- ² Essa può affidare dei compiti specifici a degli esperti o a singole persone quali incaricati di funzione.
- ³ Il Regolamento d'organizzazione definisce inoltre la composizione, i compiti e le competenze dei gremii e dei funzionari, a meno che non lo deleghi al Comitato.

B. Assemblea dei Delegati (AD)

Articolo 16 Organo supremo della Federazione

- ¹ L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della FST.
- ² Essa può essere convocata tanto come assemblea ordinaria, quanto assemblea straordinaria.
- ³ L'assemblea ordinaria, di regola, si tiene annualmente al mese di aprile.

Articolo 17 Composizione

- ¹ L'AD si compone dei seguenti partecipanti avente diritto di voto:
- a) i delegati dei membri della Federazione;
 - b) i delegati delle associazioni membro;
 - c) i soci onorari;
 - d) il Comitato.

- ² Ognuno dei delegati, soci onorari e membri di comitato presenti, possiede un voto e dispone dei diritti dell'assemblea (vale a dire diritto di proposta, di voto e d'elezione). Questi non possono essere delegati.
- ³ Il Direttore vi partecipa con voto consultativo.

Articolo 18 **Diritto di rappresentanza all'AD**

- ¹ Il diritto di rappresentanza definito dal Comitato, si basa sul numero dei membri di società licenziati, con data di riferimento il 30 novembre, per l'anno successivo.
- ² Le FCT e le SF dispongono di un diritto fondamentale di rappresentanza di quattro delegati per i primi 500 membri.
- ³ Per ogni ulteriore 500 membri di società licenziati viene attribuito un delegato in più. Le frazioni sono arrotondate per eccesso
- ⁴ Agli altri membri viene attribuito il seguente numero di delegati:
 - a) Associazioni membro: due;
 - b) FSTD; ASM, ASTV e TVS: quattro ognuno.

Articolo 19 **Competenze dell'AD**

- ¹ L'AD dispone di tutte le competenze che gli sono attribuite dalla legge e da questi statuti:
 - a) approva l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria;
 - b) nomina gli scrutatori e l'ufficio elettorale;
 - c) approva il protocollo dell'ultima AD;
 - d) decide sull'ammissione e l'esclusione dei membri della Federazione e delle associazioni membro;
 - e) approva il rapporto annuale;
 - f) prende conoscenza del rapporto di revisione;
 - g) approva i conti annuali compreso il bilancio e il conto economico per l'esercizio finanziario passato;
 - h) prende conoscenza del preventivo e della pianificazione finanziaria per i susseguenti quattro esercizi finanziari;
 - i) approva i crediti quadro pluriennali;
 - j) da scarico al Comitato;
 - k) decide sulle prestazioni finanziarie dei membri, per l'esercizio finanziario successivo;
 - l) decide sulle proposte inoltrate dal Comitato rispettivamente dai membri;
 - m) elegge il presidente e gli altri membri di comitato;
 - n) elegge i membri dei due organi giudiziari e dell'organo di revisione;
 - o) attribuisce e ritira il riconoscimento di socio onorario;
 - p) destituisce i membri degli organi;
 - q) approva gli statuti e il regolamento disciplinare;
 - r) crea fondazioni, approva gli atti di fondazione e prende conoscenza dei loro conti annuali con bilancio e conto economico;
 - s) crea e scioglie fondi e ne approva i regolamenti corrispondenti;
 - t) approva i progetti ed i prelevamenti di liquidità dai fondi approvati dall'AD, secondo il regolamento del fondo;
 - u) decide lo scioglimento della FST;
 - v) può conferire all'organo di revisione dei mandati di controllo particolari.
- ² Il Comitato dispone del diritto di proposta per tutti gli oggetti.

C. Conferenza dei Presidenti (CP)

Articolo 20 Organo legislativo

- ¹ La Conferenza dei Presidenti è un organo legislativo.
- ² Essa è convocata come assemblea ordinaria o straordinaria.
- ³ Le assemblee ordinarie hanno luogo due volte l'anno, di regola in primavera e in autunno.

Articolo 21 Composizione

- ¹ La CP riunisce i presidenti delle Federazioni membro.
- ² I presidenti delle Federazioni membro presenti dispongono dei diritti dell'assemblea⁴.
- ³ Il presidente FST dispone dei diritti dell'assemblea e ha il voto finale.
- ⁴ I restanti membri del Comitato e il direttore partecipano con voto consultativo.

Articolo 22 Diritto di rappresentanza alla CP

- ¹ Ogni presidente di una federazione membro presente dispone di un voto.
- ² Se questo è personalmente impossibilitato a partecipare, designa un rimpiazzante in seno al proprio Comitato e lo comunica al Segretariato FST. Il rimpiazzante riprende i diritti dell'assemblea della Federazione corrispondente.

Articolo 23 Competenze della CP

- ¹ La CP dispone delle seguenti competenze:
 - a) approva l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria;
 - b) nomina gli scrutatori;
 - c) approva il protocollo della CP;
 - d) decide sulle proposte del Comitato, rispettivamente dei presidenti dei membri della Federazione;
 - e) approva il preventivo del prossimo esercizio e il piano finanziario per i seguenti quattro anni;
 - f) approva il Regolamento delle indennità e spese, il regolamento dell'organizzazione e le Regole per il Tiro Sportivo (RTSp);
 - g) decide le condizioni quadro, il piano di tiro e l'attribuzione della Festa Federale di Tiro (FFT) e della Festa Federale di Tiro della Gioventù (FFTG);

 - h) decide sulla candidatura della FST per l'organizzazione in Svizzera dei Campionati del mondo e d'Europa;
 - i) approva nuovi concorsi della FST e competizioni per il titolo (incluso le categorie) e ne soppriime di esistenti;
 - j) approva i progetti e i prelievi di liquidità dai Fondi FST secondo il Regolamento dei fondi;
 - k) approva il calendario annuale delle competizioni e coordina le Feste Cantionali di Tiro;
 - l) propone candidati per i gremii secondo il Regolamento d'organizzazione e ne nomina i membri;

⁴ Vale a dire diritto di proposta, di voto e d'elezione.

m) decide sulla proposta sostenuta da almeno un terzo dei presidenti delle Federazioni portante al rigetto o al rinvio per riesame dei Regolamenti che, sulla base delle RTSp, sono stati pubblicati dagli organi.

² La CP serve altresì per discutere le importanti questioni legate alla politica federativa, allo scambio di idee e a intrattenere i contatti.

D. Comitato

Articolo 24 Organo esecutivo e composizione

¹ Il Comitato è un organo esecutivo della FST.

² Si compone dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre a cinque altri membri, che sono stati eletti dall'AD.

³ Il Comitato si costituisce esso stesso.

Articolo 25 Competenze

¹ Il Comitato decide su tutti gli oggetti che non sono di competenza di nessun altro organo secondo il presente Statuto e il *Regolamento d'organizzazione*.

² Dispone in particolare delle seguenti competenze:

- a) fissa nel Regolamento interno l'organizzazione del segretariato centrale (incluso l'organigramma), designa il direttore e su sua proposta i membri della gestione come pure ne sorveglia l'attività;
- b) prepara gli oggetti per l'AD e la CP e redige le proposte corrispondenti;
- c) designa e revoca secondo delega del *Regolamento d'organizzazione* i membri degli organi e i funzionari, fissandone compiti e poteri (incluso il diritto di firma);
- d) decide l'ammissione e l'esclusione come membro di società svizzere di tiro all'estero;
- e) designa i rappresentanti della FST per i gremii internazionali e nazionali come per le organizzazioni alle quali la FST è legata da un'adesione o da una collaborazione;
- f) approva la strategia, gli obiettivi legislativi e gli obiettivi annuali per i gremii (inclusa la gestione) e i funzionari (incluso il direttore);
- g) approva i contratti conclusi per quanto questi non siano stati delegati ai gremii (inclusa la gestione) e i funzionari (incluso il direttore);
- h) elabora la proposta d'adesione della FST ad altre organizzazioni e federazioni;
- i) dispone di una competenza di spesa supplementare unica, non prevista a preventivo, di CHF 50'000.-- al massimo per esercizio contabile;
- j) può conferire mandato di controllo all'organo di revisione.

E. Organo di revisione

Articolo 26 Composizione

¹ L'organo di revisione è composto dalle seguenti funzioni:

- a) presidente;
- b) vicepresidente e revisore capo;
- c) tre revisori.

- ² Si costituisce esso stesso. Tutti i revisori dispongono dello statuto di perito revisore conformemente alle pertinenti disposizioni di legge o almeno di cinque anni d'esperienza professionale in un'agenzia fiduciaria e di revisione, come pure conoscenze dell'attività di tiro.
- ³ In deroga all'articolo 19 l'AD può ingaggiare, per la revisione dei conti, una società di revisione contabile esterna e indipendente. Una ditta del genere è rieleggibile di anno in anno, ma al massimo dopo cinque anni deve essere sostituita.

Articolo 27 **Membri della Federazione**

- ¹ L'organo di revisione verifica i conti annuali secondo le disposizioni e le prescrizioni dell'Associazione Swiss Olympic.
- ² Redige un rapporto scritto all'indirizzo dell'AD sul trascorso esercizio finanziario.
- ³ L'organo di revisione ha il diritto di consultazione su tutti i fascicoli, può convocare e consultare membri degli organi, gremii, funzionari come pure collaboratori del segretariato centrale.
- ⁴ Redige un *Regolamento* con i propri compiti e competenze, che il Comitato riceve per conoscenza.

F. Organi giudiziari

Articolo 28 **Composizione**

- ¹ La camera disciplinare (1.a istanza) e la camera d'appello (2.a istanza) sono gli organi giudiziari. Ognuna si compone di quattro giudici, dei quali uno è il presidente, uno il vicepresidente e due giudici.
- ² Le due camere si costituiscono esse stesse. I due presidenti dispongono di un diploma universitario in legge. La lingua madre tedesco, rispettivamente francese o italiano sono rappresentate nei due gremii.
- ³ Se la camera disciplinare e la camera d'appello non dispongono di un sufficiente numero di giudici indipendenti per valutare un caso pendente, il presidente della corrispettiva istanza può inoltrare richiesta al Comitato di nominare ad hoc un giudice indipendente. Questa persona dispone di un diploma universitario in legge.

Articolo 29 **Regolamento disciplinare**

- ¹ Il presidente della camera d'appello elabora il *Regolamento disciplinare* in collaborazione con i membri delle due istanze.
- ² L'assemblea dei delegati approva il *Regolamento disciplinare*.

G. Disposizioni comuni per tutti gli organi e loro membri

Articolo 30 **Durata del mandato**

- ¹ La durata del mandato è di quattro anni. Le elezioni generali di rinnovo degli organi e dei loro membri hanno luogo nel corso di un anno bisestile.
- ² La durata del mandato inizia al termine dell'AD elettorale corrispondente e termina con la fine dell'AD nel quarto anno di mandato.
- ³ Elezioni suppletive di membri dimissionari, defunti o esclusi avranno luogo nel corso della susseguente AD per il periodo di mandato rimanente.

Articolo 31 Limite d'età

- 1 Un membro di un organo può essere eletto/rieletto fino al compimento del 75esimo anno d'età il giorno dell'elezione.
- 2 Il mandato iniziato prima del compimento del 75esimo anno, può essere portato a termine.

Articolo 32 Convocazione

- 1 La convocazione di una AD ordinaria, rispettivamente di una CP, avviene per risoluzione del Comitato e per una seduta degli altri Organi dal presidente di quest'ultime.
- 2 Un'AD straordinaria può essere convocata dal Comitato o al minimo da un quinto dei membri tramite richiesta scritta indirizzata al Direttore. Questa assemblea deve aver luogo nei 90 giorni a contare dalla ricezione della richiesta.
- 3 Una CP straordinaria può essere convocata dal Comitato o al minimo da sette membri tramite richiesta scritta indirizzata al Direttore. Questa seduta deve aver luogo nei 60 giorni a contare dalla ricezione della richiesta.
- 4 Ogni membro degli altri organi può richiedere una seduta straordinaria dell'organo interessato tramite richiesta scritta indirizzata al Direttore. Questa deve aver luogo nei 20 giorni a contare dalla ricezione della richiesta in accordo con il rispettivo presidente.

Articolo 33 Nomine

- 1 Le elezioni avvengono per alzata di mano, a meno che l'Organo non decida altrimenti.
- 2 Al primo turno decide la maggioranza assoluta (la metà più uno) degli aventi diritto di voto, nel secondo e negli eventuali turni successivi la maggioranza relativa (il numero maggiore) dei delegati votanti.
- 3 In caso di parità di voti tra due o più candidati per il medesimo seggio, avrà luogo un ballottaggio tra i candidati. In caso di ulteriore parità il presidente della seduta procede a un sorteggio.
- 4 In caso di elezione a scrutinio segreto, il numero delle schede ritornate vale per determinare la maggioranza assoluta o relativa. Le schede bianche e nulle non sono prese in considerazione.

Articolo 34 Votazioni

- 1 Le proposte sono votate per alzata di mano, a meno che l'Organo non decida altrimenti.
- 2 Fa stato la maggioranza relativa dei suffragi espressi.
- 3 In caso di votazione a scrutinio segreto, il numero delle schede ritornate vale per determinare la maggioranza relativa. Le schede bianche e nulle non sono prese in considerazione.

Articolo 35 Processo decisionale e Quorum

- 1 Solo le riunioni⁵ degli organi convocate correttamente anno potere decisionale.
- 2 Essi possono decidere specificatamente solo sugli oggetti all'ordine del giorno e per le sessioni del Comitato deve essere presente più della metà dei membri.
- 3 Per l'approvazione degli Statuti è richiesta una maggioranza dei due terzi e per lo scioglimento della FST una maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto presenti.
- 4 Per le decisioni dell'AD con un quorum superiore, devono essere presenti al minimo la metà dei delegati avente diritto di voto. Se, per un'AD con all'ordine del giorno lo scioglimento della FST non viene raggiunto il quorum dei presenti, il Comitato deve convocare una nuova AD, alla quale è richiesta una maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto presenti per lo scioglimento.

⁵ Riunioni = Assemblee (AD e CP) e sessioni degli altri organi

- ⁵ Le decisioni entrano immediatamente in vigore, se l'organo non decide altrimenti.
- ⁶ Il Comitato è competente per la messa in pratica delle decisioni dell'AD e della CP e può delegare dei compiti per la messa in pratica.
- ⁷ Se non viene deciso altrimenti, il relativo presidente degli altri organi è competente per l'applicazione delle decisioni.

H. Segretariato centrale

Articolo 36 Segretariato centrale

- ¹ La FST dispone, presso la sede della Federazione, di un segretariato centrale.
- ² Il Comitato regola l'organizzazione interna e le competenze dei Responsabili delle decisioni (Direttore amministrativo, Direzione e/o Capo divisione) come pure dei collaboratori, secondo il regolamento interno (incluso organigramma).
- ³ La direzione del segretariato centrale è assunta dal Direttore amministrativo, il quale presiede la Direzione e ne regola le sostituzioni.

IV. Prescrizioni di tiro

Articolo 37 Tiro sportivo

- ¹ Le disposizioni della Confederazione sull'attività di tiro sono da rispettare.
- ² Per il tiro valgono le Regole per il Tiro Sportivo (RTSp) pubblicate dalla FST. Per i fatti non regolati nelle RTSp, le regole ISSF, rispettivamente le disposizioni della corrispondente organizzazione mantello internazionale si applicano sussidiariamente.
- ³ L'attività di tiro in seno alla FST, compresa la formazione e la formazione continua, sono regolate e sorvegliate dalle decisioni e dai regolamenti, degli organi, di gremii e dei funzionari.
- ⁴ Per specifiche attività di tiro della ASM, della ASTV e della TVS, disposizioni speciali saranno incluse nelle RTSp.
- ⁵ I membri associati sono esonerati dall'applicazione delle RTSp, rispettivamente delle regole ISSF, a condizione che pratichino altre discipline di tiro non contemplate nella raccolta dei regolamenti FST. Per questi membri sono applicabili i regolamenti di tiro pubblicati dalla federazione mantello competente per queste discipline. In mancanza di tali prescrizioni internazionali, il membro affiliato può integrare e dichiarare applicabili, proprie regole nazionali nella sua raccolta dei regolamenti.

Articolo 38 Esercizi federali e Giovani Tiratori

- ¹ Per gli Esercizi federali (Programma obbligatorio e Tiro federale in campagna), come pure per il settore dei Giovani Tiratori, valgono le disposizioni della Confederazione.
- ² Lo svolgimento e l'indennizzo viene regolato tramite un contratto di prestazione tra la Confederazione e la FST.
- ³ Il Comitato è competente per l'applicazione corrispondente in seno alla FST e pubblica le disposizioni necessarie.

Articolo 39 Manifestazioni di tiro

- ¹ La FST organizza delle manifestazioni di tiro nelle differenti discipline per i tiratori individuali e le formazioni di tiratori. Queste comprendono:

- a) Feste Federale di Tiro (FFT e FFTG);
 - b) competizioni per il titolo (ré del tiro, campione svizzero);
 - c) concorsi della Federazione.
- ² Essa può delegare l'organizzazione delle manifestazioni nazionali o internazionali di tiro e fissare le condizioni quadro come pure la procedura di candidatura.
- ³ Tutte le manifestazioni di tiro sull'insieme del territorio della Federazione sono da assicurare, prima della loro realizzazione, da parte dell'organizzatore o dal rispettivo mandante (FST, Membro, ecc.).

Articolo 40 **Regolamento di gara**

Una manifestazione di tiro organizzata sul territorio della Federazione, che sottostà alle disposizioni FST, esige un Regolamento di gara approvato dal rispettivo organizzatore e che soddisfi le condizioni minime richieste dalla FST (RTSp o disposizioni equivalenti per altre discipline).

Articolo 41 **Etica, lotta e prevenzione contro il doping**

- ¹ La FST sostiene la prevenzione e la lotta al doping e sottopone sé stessa e i propri membri allo *statuto antidoping* die Swiss Olympic.
- ² Per le competizioni internazionali, si applicano i regolamenti antidoping delle competenti organizzazioni (ISSF, ecc).
- ³ Il Comitato rilascia le necessarie *Regolamento Doping*.
- ⁴ La FST si impegna per uno sport sano, rispettoso, equo e di successo.
- ⁵ Vive il Fairplay come esempio – così come i suoi organi e membri – trattando la controparte con rispetto, agendo e comunicando in modo trasparente.
- ⁶ La FST riconosce la "Carta etica" dello sport svizzero attuale e trasmette i principi etici ai suoi membri.
- ⁷ La FST si assoggettata allo Statuto etico dello sport svizzero. Lo Statuto etico è vincolante per la FST stessa, i suoi dipendenti, i membri dei vari gremi, i funzionari, i volontari, gli atleti e i membri, nonché per i rispettivi organi, membri, dipendenti, atleti, allenatori, coaches, medici e funzionari. La FST farà in modo che anche i suoi membri diretti e indiretti adottino il Codice etico e lo applichino nei confronti dei loro membri, dipendenti e agenti.
- ⁸ Violazioni alle regole antidoping applicabili e allo Statuto etico saranno esaminati da Swiss Sport Integrity. L'organo disciplinare dello Sport svizzero è responsabile della valutazione e della sanzione delle violazioni alle regole antidoping e allo Statuto etico. La Commissione disciplinare dello sport svizzero applica le proprie norme procedurali e pronuncia le sanzioni previste dallo Statuto sul doping o dai regolamenti della federazione internazionale competente, se esistenti, o le sanzioni previste dallo Statuto etico. Le decisioni della Commissione disciplinare dello Sport svizzero possono, ad esclusione dei tribunali statali, essere impugnate davanti al Tribunal Arbitral du Sport (TAS) di Losanna entro 21 giorni dal ricevimento della decisione motivata.

V. Finance

Articolo 42 **Entrate**

La FST si finanzia per mezzo delle seguenti entrate:

- a) le quote associative;
- b) i contributi di gestione del finanziamento "Sport del tiro";
- c) le tasse;
- d) i contributi;
- e) le donazioni, attribuzioni, eredità e lasciti;
- f) le altre entrate.

Articolo 43 **Quote associative**

- ¹ La FST può annualmente prelevare per i membri della Federazione e i membri affiliati le seguenti quote associative:
 - a) una quota associativa per le Federazioni membro e i membri affiliati;
 - b) una quota di società per ogni Società registrata nell'ASF (fissa e variabile);
 - c) una quota di partecipazione per ogni membro di società licenziato in conformità della sua categoria d'età;
 - d) un contributo prelevato sul prezzo della munizione per ogni cartuccia esplosa/acquistata;
 - e) un contributo per lo sport per ogni cartuccia esplosa/acquistata;
 - f) un contributo per la formazione per ogni cartuccia esplosa/acquistata.
- ² Queste differenti quote associative vengono a scadenza per il pagamento ogni anno al 31 maggio e sono fatturate, per le loro società e tiratori, alle Federazioni membro rispettivamente ai membri affiliati.
- ³ In caso di affiliazione multipla di membri di una società, la quota del tiratore è dovuta alla FST soltanto una volta all'anno. Per il versamento di queste quote dei membri è la società madre del rispettivo membro di società che se ne assume l'onere.

Articolo 44 **Ammissioni, tasse e contributi**

- ¹ Per l'accesso alle competizioni e alle manifestazioni di tiro della FST, possono essere emessi dei biglietti d'ingresso.
- ² Per la partecipazione ai corsi di formazione o di formazioni continua e alle manifestazioni di tiro della FST (FFT, FFTG, competizioni per il titolo e concorsi della Federazione inclusi), come pure per la consegna della licenza di allenatore e di giudice come pure per il rilascio di certificati, possono essere percepite delle tasse corrispondenti.
- ³ I candidati richiedenti un'affiliazione alla FST pagano una tassa d'ammissione unica.
- ⁴ Nel quadro dello scopo dell'associazione, per il finanziamento di richieste politiche riguardanti i tiratori, l'AD può decidere un canone annuale per membro, per società e/o tiratore registrato.

Articolo 45 **Diritti commerciali e mediatici**

- ¹ Il Comitato determina l'impiego di tutti i diritti commerciali e mediatici come pure le sponsorizzazioni in seno alla FST, così come il marketing di tutti gli atleti dei quadri della FST.
- ² Questo utilizzo comprende tutte le manifestazioni nazionali della FST, così come tutte quelle competizioni per il titolo organizzate sotto l'ISSF e l'ESC, compreso i Giochi olimpici, le Coppe del mondo e Europee.

Articolo 46 Competenza in materia di spese

- 1 Il Comitato dispone della competenza di spese basata sul preventivo approvato dalla CP.
- 2 Esso può attribuire delle competenze in materia di spese ai gremii e ai responsabili di funzione che gli sottostanno.

Articolo 47 Crediti verso il patrimonio dell'associazione

- 1 Le passività della FST sono esclusivamente garantite dal patrimonio della FST.
- 2 I membri uscenti, i membri che fusionano e i membri esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio della FST, né al rimborso dei contributi dei soci già versati.
- 3 D'altra parte, quest'ultimi restano responsabili per le obbligazioni finanziarie in essere nei confronti della FST, come pure i loro membri.

Articolo 48 Fondazioni e fondi

- 1 Su proposta del Comitato, l'AD può, nel quadro dello scopo associativo, creare fondazioni e fondi per scopi particolari, partecipare a tale attività ed emettere il relativo regolamento.
- 2 I conti annuali sono da portare all'AD per conoscenza.
- 3 Per il finanziamento di progetti, il Comitato, può chiedere di prelevare un contributo dal fondo della fondazione "Casa dei tiratori" rispettivamente dalla sotto-fondazione "Sport del tiro".
- 4 Per il finanziamento dell'esercizio in corso, il Comitato, può chiedere di prelevare un contributo di gestione dal fondo della fondazione "Casa dei tiratori" rispettivamente dalla sotto-fondazione "Sport del tiro".

VI. Comunicazione

Articolo 49 Comunicazione della Federazione

- 1 Il comitato assicura una comunicazione aperta e orientata al cliente e alle esigenze sia all'interno che all'esterno.
- 2 La FST può pubblicare una pubblicazione dell'associazione ed è il gestore del proprio sito web.
- 3 Le comunicazioni ufficiali sono considerate come notificate quand'esse sono pubblicate nell'organo di pubblicazione, sul sito web o nella Newsletter della FST, o quand'esse siano state inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dalla FST (indirizzo e-mail o indirizzo postale) secondo la registrazione nell'ASF.
- 4 I membri sono responsabili di fronte alla FST, per mettere a disposizione le informazioni aggiornate riguardanti le loro organizzazioni, che sono necessarie per realizzare gli scopi associativi e generare dei redditi.

Articolo 50 Protezione dei dati

- 1 La FST, tutti i membri degli organi, dei gremii, dei funzionari e dei dipendenti sono vincolati dalla legge sulla protezione dei dati e dalle disposizioni emanate dal Comitato in materia.
- 2 Tutti gli utilizzatori dell'ASF s'impegnano a trattare i dati in esso contenuto secondo le direttive.
- 3 La persona che divulga tali informazioni è responsabile per l'uso improprio.

- 4 Il Comitato regola l'utilizzo dell'insieme dei dati dell'ASF. Esso può utilizzare gratuitamente il materiale dell'indirizzo (inclusi e-mails) per scopi commerciali per generare reddito per l'associazione. I membri dell'associazione possono utilizzare i loro dati nel proprio territorio associativo in accordo con la FST. Con la registrazione dei dati nell'ASF, le persone fisiche e giuridiche danno espressamente il loro consenso a ciò, a meno che il socio della società non richieda per iscritto (ad esempio, via e-mail) alla FST che il suo indirizzo non venga utilizzato per scopi commerciali.

VII. Risoluzione delle controversie

Articolo 51 **Compiti di una controversia interna**

- 1 Le divergenze fra membri sono da sottoporre al Comitato, il quale procede ad un tentativo di conciliazione con i rappresentanti delle parti.
- 2 Se il tentativo fallisce, le parti sommettono l'arbitrio ad un tribunale arbitrale ad hoc.
- 3 A richiesta di una parte, il Comitato come pure il Tribunale arbitrale ad hoc, sono a disposizione per la conciliazione di una lite tra persone fisiche e/o giuridiche che sottostanno a questi statuti.
- 4 Le parti s'impegnano a far capo a questa procedura di conciliazione interna alla Federazione, prima di intraprendere una causa civile.

Articolo 52 **Tribunale arbitrale ad hoc**

- 1 Il Tribunale arbitrale ad hoc si compone di tre persone.
- 2 Ogni partito designa un rappresentante. Gli stessi ne designano congiuntamente un terzo quale presidente indipendente del tribunale. Il presidente dispone di un diploma universitario in diritto.
- 3 Sede del Tribunale arbitrale è il Segretariato centrale. Le spese procedurali sono parte della sentenza arbitrale ed devono esser prese a carico dalla parte designata.
- 4 Per la procedura valgono le disposizioni del concordato svizzero sulla giurisdizione arbitrale.

VIII. Disposizioni finali

Articolo 53 **Scioglimento della FST**

- 1 Allo scioglimento della FST il suo patrimonio, i suoi dati, i suoi atti e i suoi beni sono consegnati, per la gestione, al Consiglio Federale o ad una fiduciaria per la durata di 20 anni.
- 2 Se nel corso di questo periodo viene costituita una nuova organizzazione perseguente il medesimo scopo, il patrimonio, i dati, gli atti e i beni gli saranno rimessi, riservato che il Museo del tiro a Berna, possa far valere, entro un termine previsto, presso l'amministratore o il Consiglio federale la necessità per la ripresa degli archivi e dei beni. L'amministratore rispettivamente il Consiglio federale possono decidere a loro discrezione la rimessa degli archivi e dei beni a favore del Museo del tiro.
- 3 In caso contrario il rimanente del patrimonio va ad un'organizzazione caritatevole ed esentasse.

Articolo 54 **Uguaglianza tra uomo e donna**

- 1 Quando i termini designano delle persone fisiche, l'uomo e la donna sono parificati.
- 2 Questa uguaglianza vale pure per tutti i regolamenti e le disposizioni esecutive della FST.

Articolo 55 Lingua ufficiale

- 1 La FST riconosce il tedesco, il francese e l'italiano quali lingue ufficiali.
- 2 Durante le assemblee viene garantita una traduzione simultanea in tedesco e in francese.
- 3 Inviati scritti agli organi sono da redigere in tedesco o in francese. Gli statuti, i regolamenti e le disposizioni esecutive sono ugualmente disponibili in queste lingue, dei quali il Comitato decide la traduzione in italiano. La lingua inglese è pure applicabile per le società svizzere di tiro all'estero.
- 4 In caso di divergenze del contenuto tra le versioni linguistiche dei documenti della FST, il contenuto della versione tedesca farà fede.

Articolo 56 Ratifica ed entrata in vigore

I presenti statuti sono entrati in vigore il 1. maggio 2022.

Federazione sportiva svizzera di tiro

Luca Filippini
Presidente



Beat Hunziker
Direttore

Allegato Elenco dei Membri della FST dal 9. maggio 2022:

Attualmente, secondo i validi statuti, sono membri della FST le seguenti organizzazioni e persone:

a) Federazioni cantonali

1. Zürcher Schiesssportverband (ZHSV)
2. Berner Schiesssportverband (BSSV)
3. Luzerner Kantonalschützenverein (LKSV)
4. Urner Kantonalschützenverband (KSVU)
5. Schwyzer Kantonalschützengesellschaft (SKSG)
6. Obwaldner Kantonalschützengesellschaft (KSGOW)
7. Nidwaldner Kantonalschützengesellschaft (KSGNW)
8. Glarner Kantonalschützenverband (GLKSV)
9. Zuger Kantonalschützenverband (ZKSV)
10. Freiburger Kantonalschützenverein (FKSV)
11. Solothurner Schiesssportverband (SOSV)
12. Schiesssportverband Region Basel (SVRB)
13. Schaffhauser Kantonalschützenverband (SHKSV)
14. Appenzell-Ausserrhodischer Kantonalschützenverein (KSV-AR)
15. Appenzell-Innerrhoder Kantonalschützenverband (AIKSV)
16. St. Gallischer Kantonalschützenverband (SGKSV)
17. Bündner Schiesssportverband (BSV)
18. Aargauer Schiesssportverband (AGSV)
19. Thurgauer Kantonalschützenverband (TKSV)
20. Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST)
21. Société Vaudoise des Carabiniers (SVC)
22. Walliser Schiesssport Verband (WSSV)
23. Société Neuchâteloise de Tir Sportif (SNTS)
24. Association sportive genevoise de Tir (ASGT)
25. Fédération Jurassienne de Tir (FJT)

b) Sotto-federazioni

1. Freiburgischer Sportschützenverband (FSSV)
2. Sportschützenverband an der Linth (SSVL)
3. Ostschweizer Sportschützenverband (OSPSV)
4. Société vaudoise des tireurs sportifs (SVTS)
5. Zentralschweizer Sportschützen-Verband (ZSV)

c) Associazioni membro

1. Schweizerischer Matchschützenverband (SMV)
2. Verband Schweizerischer Schützenveteranen (VSSV)
3. Veteranenbund Schweizerischer Sportschützen (VSS)
4. Federazione Svizzera di Tiro Dinamico (FSTD)

Questi tre gruppi di membri (Federazioni cantonali, Sotto-federazioni e Associazioni membro) sono con l'entrata in vigore degli statuti „Membri della Federazione“ secondo articolo 5 di questi statuti.

d) Società svizzere di tiro all'estero (Attualizzato 09.05.2022)

1. Wien Schweizer Schützengesellschaft
2. Montréal Club de Tir Suisse
3. Ottawa-Valley Swiss Rifle Association
4. Thames Valley Swiss Rifle Club
5. Toronto Swiss Rifle Club
6. Swiss Canadian Mountain Range Association
7. Club Suizo, Rama Tiro al Blanco
8. Frankfurt Schützensektion der Schweizer Ges.
9. Schweizer Schützenverein Düren
10. München Schweizer Verein e. V.
11. Stuttgart Schützensektion der Schweizer Ges.
12. Achen Schweizer Schützen
13. Fürstentum Liechtenstein Schiess-Sektion
14. Hong Kong Swiss Rifle Association
15. Holland Schützensekt der Gruppe NHG
16. Singapore Swiss Club
17. Florida The Swiss Rifles Association
18. Los Angeles Swiss Athletic Society
19. Minneapolis Swiss Rifle Club
20. Texas Swiss Marksmen
21. Kalifornien Monterey County Swiss Rifle Clubs
22. Anvers Société Suisse de tir
23. Bruxelles Société Suisse de tir

24. Section de tir de la colonie suisse du Pays de GEX
25. Lyon Tireurs Suisses de Lyon
26. Paris Société Suisse de Tir Suisse
27. Milano Sezione tiratori della Svizzera
28. Swiss Rifle Club Tell Calgary
29. Edmonton Swiss-Rifle Club
30. Nairobi Swiss Rifle Club, Embassy of Sw.
31. Auckland Swiss Shooting Club
32. Taranaki Swiss Rifle Club
33. Piedmont Swiss-American Society
34. San Diego County Swiss Club
35. The Swiss Rifles of Washington, D.C.
36. Cape Town Swiss Rifle Club
37. Johannesburg Swiss Rifle Club
38. Swiss Club Natal
39. Sociedad Tiro Suizo - Nueva Helvecia Uruguay

Queste 39 società sono „Società svizzere di tiro all'estero“ secondo articolo 7 di questi statuti.

e) Membri onorari (Attualizzato 9. maggio 2022)

Aebersold Claude, Thun	Häuselmann Ernst, Rheinfelden	Ramelli Edy, Biasca
Andres Dora, Schüpfen	Heinzen Richard, Glis	Regamey Daniel, Mühlethurnen
Anliker Trudy, Hergiswil	Heiz Martin, Reinach	Reinmann Fritz, Bern
Augstburger Werner, Reinach	Hirt Werner, Zürich	Rickli Markus, Thun
Baumann Marcel, Volketswil	Hirter Hermann, Gerlafingen	Ruch Peter, Unterentfelden
Beaud Roger, Jona	Hubacher Marianne, Winisdorf	Salathe Paul, Seltisberg
Blaser Ueli, Langnau i.E.	Hüppi Beat, Bättwil-Flüh	Sameli Hans, Bürglen
Blattmann André, Lugnorre	Imfeld Erwin, Sarnen	Santschi Alfred, Gwatt
Bolli Heinz Neunkirch	Isler Hans, Elsau	Schaffner Fritz, Füllinsdorf
Bolliger Heinz, Volketswil	Joss Jean-Jacques, Muri b.B.	Scherer Thomas, Buttikon
Bulliard Jean, Fribourg	Kellerhals Hans-Peter, Riehen	Schirrmeister Carlo, Chiasso
Casanova Claudio, Chur	Krähenbühl Markus, Aeschi BE	Schmid Peter, Münchenbuchsee
Darbellay Christoph	Küchler Simon, Steinen	Schmid Samuel, Rüti b. Büren
Deutsch Henri, Meyrin	Kümin Anton, Cham	Schütz Beat, Langenthal
Dousse Jacques, Givisiez	Kunz Otto, Genève	Schwertfeger Kurt, Rapperswil
Dummermuth Fritz, Spiez	Liaudat André, Fribourg	Seiler Willi, Aarwangen
Eggler Jean, Prangins	Lier Fritz, Horgen	Siegenthaler Daniel, Sargans
Eisenring Karl, Weinfeld	Loretan Willy, Zofingen	Stähelin Philipp, Frauenfeld
Fässler Ulrich, Meggen	Mäder René, Spiez	Stalder Peter, Aarwangen
Forster Albert, Küssnacht a.R.	Marschall Elisabeth, Neuenegg	Stäuble Maja, Lostorf
Fuchs Dölf, Gonten	Marschall Samuel, Neuenegg	Stäuble Peter, Lostorf
Gersch Paul, Orpund	Meier Ruedi, St-Ursanne	Stutzmann Heinz, Basel
Gisler Hans, Altdorf	Meister Franz, Schüpfen	Tobler Arthur, Glattfelden
Grünenwald J.-P., Rossemaison	Mitterer Alfred, Rüscheegg	von Känel Andreas, Murten
Gugerli Josef, Boswil	Morend Raphy, St-Maurice	Walser Werner, Gentilino
Gut Alfred, Dorf	Moulet Jacques, Neyruz	Weibel Urs, Kandersteg
Guth Niklaus, Basel	Niederberger Edwin, Stansstad	Weltert Josef, Sils
Haller Peter, Würenlos	Ochsner Jeri, Winterthur	Widmer Martin, Oberkulm
Hänni Hans, Bellach	Oesch Walter, Lyss	Willi Hans, St. Gallen
Hasler Ernst, Domat/Ems	Ogi Adolf, Fraubrunnen	Winiker Paul, Kriens
Hasler Ernst, Stengelbach	Piller Ferdinand, Liebefeld	Wipfli Ruth, Bachenbülach
Häsler Heinz, Gsteigwiler	Poltera Clemens, Rona	Zahner Alois, Bettingen

I 96 membri onorari elencati diventano automaticamente „Membri onorari“ secondo articolo 8 di questi statuti
